



**UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI DELL'UNIONE DEI
COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
DA REMOTO IN VIDEOCONFERENZA**

Approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 14 del 28/09/2020

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio dell'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
2. Le disposizioni si applicano altresì, in quanto compatibili, alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capigruppo nonché alle sedute della Giunta dell'Unione.
3. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.
4. In ogni caso le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Presidente dell'organo.

Art. 2 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
 - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge o dallo Statuto;
 - l'identificazione degli intervenuti;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la visione degli atti della riunione;
 - lo scambio di documenti;
 - la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di *files*.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.
3. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, compresa l'informativa sul trattamento dei dati.

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.
2. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
3. Per le sedute del Consiglio la pubblicità della seduta sarà garantita mediante collegamento dedicato in *streaming* e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta.
4. La pubblicità delle sedute può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di

individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.
6. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.
7. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal Regolamento del Consiglio. La separata votazione dell'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000, ove prevista, può avvenire contestualmente alla votazione sul provvedimento, con separata pronuncia da parte di ciascun Consigliere.
8. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, Il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità tali da garantire la segretezza dei votanti.
9. Al termine della votazione il Presidente del Consiglio dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti.
10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario o del suo vicario.
11. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di trenta minuti (sessanta in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'organo) dalla sua sospensione.
12. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio partecipano i componenti della Giunta e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
13. In caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario, all'atto del collegamento, su richiesta del Presidente, i componenti, sotto la propria responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione è inserita nel verbale di seduta.

Art. 5 – Sedute di Giunta

1. Le sedute della Giunta sono segrete.
2. Le sedute della Giunta possono svolgersi con collegamento da remoto di videoconferenza, con le modalità previste per le sedute del Consiglio in quanto compatibili con la segretezza della seduta.

Art. 6 – Verbale di seduta

1. Nel verbale della seduta deve essere riportata:
 - la modalità di svolgimento della seduta;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 7 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di funzionamento del Consiglio dell'Unione.

Art. 8 – Disposizioni transitorie e finali.

1. Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio dell'Unione ed entrano in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.